



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF044

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 7

<b>OGGETTO</b>	<b>ORGANO DI CONTROLLO SRL - NUOVI LIMITI E NUOVI OBBLIGHI</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 1 C. 37 C. 2 E 379 D. LGS. N. 14/2019 IN GU DEL 14/02/2019; L. 155/2017; ART. 2477 C.C.
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>7/03/2019</b>

*Sintesi: il DLgs. 14/2019, avente ad oggetto la riforma della disciplina delle procedure concorsuali, modifica il regime applicabile all'organo di controllo delle Srl (sindaci o revisore) tramite l'integrazione dell'art. 2477 cc:*

- riducendo sensibilmente i limiti "dimensionali" per la nomina di tale organo
- introducendo uno specifico obbligo di segnalazione agli amministratori nel caso in cui si profilino gli indizi di una crisi d'impresa (cd. "procedura di allerta").

Le Srl avranno tempo fino al 16/12/2019

- ✓ per l'eventuale adeguamento alle nuove disposizioni dello statuto, ove in contrasto con queste ultime
- ✓ per la nomina dell'organo di controllo; tuttavia, dovranno conciliare tale termine con l'obbligo di nomina entro 30 giorni dall'assemblea che approva il bilancio dove risultano superati i nuovi limiti dimensionali

In materia di controllo sulle Srl, la riforma provvede ad estendere la possibilità di richiesta:

- del controllo giudiziario da parte dei soci (art. 2409 cc), anche in assenza dell'organo di controllo
- della liquidazione giudiziale della società da parte dell'organo di controllo.

Il D. Lgs. n. 14/2019 (cd. "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"), in vigore dal 15/02/2019, ha modificato la **disciplina relativa agli organi di controllo** delle Srl:

- ➔ **riducendo i limiti per la nomina** di tale organo (art. 1 c. 379 D.lgs 14/2019)
- ➔ introducendo dei **precisi obblighi di segnalazione** agli amministratori in presenza di **indizi di una "crisi d'impresa"**.



**Nota:** tali novità sono correlate al **nuovo ruolo** attribuito all'organo di revisione nell'ambito della rinnovata disciplina delle procedure concorsuali, finalizzata a prevenire situazioni di insolvenza delle imprese. In tal modo, infatti:

- **si incrementa notevolmente il numero delle imprese** soggette al controllo legale dei conti
- il collegio sindacale/revisore unico diventano una **sorta di "organo ausiliario"** nelle procedure concorsuali, avendo dei precisi obblighi in materia di prevenzione delle situazioni di crisi aziendale.

Sempre in merito ai controlli sulle Srl, la legge di riforma proceda a prevedere la possibilità di richiesta:


- ➔ del controllo del tribunale da parte dei soci, estendendo l'applicazione dell'art. 2409 cc anche alle Srl (spesso già riconosciuta dalla giurisprudenza)
- ➔ della liquidazione giudiziale da parte dell'organo di controllo.

## NOMINA OBBLIGATORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'art. 2477 c.c. prevede i casi di obbligo di nomina dell'organo di controllo.

Tra tali condizioni, in seguito alle modifiche al citato articolo introdotte dall'art. 1 c. 379 Dlgs 14/2019:

- ⇒ permane il riferimento al supero di determinati **limiti "dimensionali"**:
- ⇒ **non più collegati**, tuttavia, a quelli previsti per la possibilità di predisporre il **bilancio in forma abbreviata** (art. 2435-bis cc), che sono rimasti inalterati.



CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

ART. 2477 COD. CIV.	
Ante riforma	Post riforma
1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.	
2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) <u>per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal rimo comma dell'articolo 2435 bis.</u>	2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; <b>c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.</b>
3. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa <u>se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</u>	3. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa <b>quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti</b>
4. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.	
5. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.	5. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato <b>o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese</b>
	6. <b>Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.</b>

La nomina dell'organo di controllo è, dunque, obbligatoria se la società, alternativamente:

- a) è tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**
- b) **controlla** una società **obbligata alla revisione legale** dei conti
- c) ha superato per **2 esercizi consecutivi almeno uno** (ante modifica erano 2) dei seguenti limiti:
  - ✓ totale dell'attivo dello stato patrimoniale: €. 2.000.000
  - ✓ ricavi delle vendite e delle prestazioni: €. 2.000.000
  - ✓ dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.



**Nota:** si ricorda che non rileva più l'ammontare del capitale sociale (il comma 2 dell'art. 2477 cc. È stato abrogato dall'art. 20 c. 8 DL n. 91/2014).

### CESSAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'obbligo dell'organo di controllo di cui alla lett. c) cessa quando:

- **per 3 esercizi consecutivi** (ante modifica 2 esercizi consecutivi)
- **non è superato alcuno** dei predetti limiti (ante modifica erano 2 i limiti da non superare).



**N.B.:** in sostanza si è assistito:

- ✓ ad una sensibile riduzione dei limiti in valore assoluto
- ✓ alla rilevanza al supero anche di uno solo di detti limiti.


### COLLEGIO SINDACALE O REVISORE UNICO

Non sono stati modificati i commi 1 e 4 dell'art. 2477 cc.; pertanto:

- l'atto costitutivo può prevedere (controllo facoltativo) la nomina di un "organo di controllo" o di un "revisore", determinandone le competenze e i poteri (ivi inclusa la revisione contabile); se lo statuto non dispone diversamente l'organo di controllo è costituito da 1 solo membro effettivo ("regime naturale").
- nel caso in cui si verta nell'ipotesi di controllo obbligatorio la nomina dell'"organo di controllo" o del "revisore" è obbligatoria (e dunque non dipende dalle eventuali previsioni dello statuto).

Nel caso di nomina dell'organo di controllo (facoltativa o obbligatoria, in quanto prevista per legge o dallo statuto)

- si applicano le regole delle Spa (ma può essere nominato un sindaco unico, se lo statuto non obblighi ad un numero minimo di membri)
- dunque si applicano i seguenti criteri (art. 2397 c.c.):
  - ✓ almeno 1 componente (ed 1 supplente) dev'essere **scritto nel registro dei revisori** (gli altri membri possono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con DM o fra i professori universitari di ruolo in materie economico/giuridiche)
  - ✓ scatta sia l'obbligo del **controllo di legittimità** degli atti
  - ✓ che obbligo di **revisione contabile**, la quale:
    - è **affidata in via naturale ad un revisore**
    - **sempreché** lo statuto non la attribuisca all'organo di controllo (collegiale o monocratico).



### LIMITI "DIMENSIONALI" DELL'ART. 2435-BIS CC

OBBLIGO DI NOMINA					
PARAMETRI	RIFERIMENTO	ANTE MODIFICA		POST MODIFICA	
<b>Attivo Stato patrimoniale</b>	voci A), B), C), D) (al netto dei F.di ammortam. e di svalutaz.)	supero di <b>2 limiti</b> per 2 esercizi consecutivi	<b>2.000.000</b>	supero di	<b>2.000.000</b>
<b>Ricavi vendite o prestazioni</b>	voce A1 del Conto Economico		<b>2.000.000</b>	<b>1 limite</b> per 2 esercizi consecutivi	<b>2.000.000</b>
<b>Dipendenti occupati in media nell'esercizio</b>	Media <u>su base giornaliera</u> (gg presenza di tutti i dip./ 365)		<b>10</b>	per 2 esercizi consecutivi	<b>10</b>

POSSIBILITÀ DI CESSAZIONE					
PARAMETRI	RIFERIMENTO	ANTE MODIFICA		POST MODIFICA	
<b>Attivo Stato patrimoniale</b>	voci A), B), C), D) (al netto dei F.di ammortam. e di svalutaz.)	mancato supero di <b>2 limiti</b> per 2 esercizi consecutivi	<b>2.000.000</b>	mancato supero di	<b>2.000.000</b>
<b>Ricavi vendite o prestazioni</b>	voce A1 del Conto Economico		<b>2.000.000</b>	<b>1 limite</b> per <b>3 esercizi</b> consecutivi	<b>2.000.000</b>
<b>Dipendenti occupati in media nell'esercizio</b>	Media <u>su base giornaliera</u> (gg presenza di tutti i dip./ 365)		<b>10</b>	consecutivi	<b>10</b>



**Dipendenti mediamente occupati:** occorre fare riferimento:

- ai soli lavoratori subordinati (sono dunque esclusi i co.co.co. e simili)
- rilevano i giorni di calendario (non i "GG lavorati" o retribuiti da DM10)

La norma non prevede alcun arrotondamento; pertanto si ritiene vada operato un troncamento (es: se il calcolo indica una media di 10,1 il limite è superato; ciò non avviene nel caso di una media pari a 9,9).

## OBBLIGO DI ADEGUAMENTO - DECORRENZA

Per espressa previsione normativa, il citato art. 1 c. 379 D.lgs 14/2019:

- entra in vigore il **16/03/2019** (30gg dopo la pubblicazione in G.U.)
- introduce un regime transitorio, prevedendo l'**obbligo di adeguamento entro 9 mesi** dalla data di entrata in vigore (cioè entro il **16/12/2019**).



**Art. 1 c. 379 D.lgs. 14/2019:** "Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo [ndr: 16/03/2019], quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data [ndr: entro il 16/12/2019].

Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1.

Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo."

Per **obbligo d'adeguamento** s'intende:

- ➔ l'adeguamento dello statuto: necessario solo nel caso in cui questo:
  - non preveda clausole per la nomina dell'organo di controllo (caso raro)
  - o ne subordini la nomina al superamento dei limiti di cui art. 2435-bis c.c. (non più applicabili), tramite un espresso rinvio a quest'ultimo articolo o riportandone espressamente i limiti



**N.B.:** al contrario, non sarà necessario alcun adeguamento nel caso in cui lo statuto faccia generico riferimento ai limiti previsti dall'art. 2477 cc.

In ogni caso fino all'adeguamento (o allo spirare del 16/12/2019) rimangono valide le previsioni previgenti.

➔ **nomina dell'organo di controllo:**

- per le società già costituite al 16/03/2019
- la verifica dovrà fare riferimento agli esercizi 2017 e 2018.



## DUBBI - OPERATIVITA' DELLA NORMA


Va osservato che non è chiaro se i 9 mesi a disposizione riguardino:

- il solo adeguamento dello statuto (in senso contrario depone la Relazione illustrativa)
- anche la nomina del collegio sindacale (come si ritiene).

In quest'ultimo caso va, poi, osservato che, in generale, l'obbligo di nomina inizia con l'assemblea che approva il bilancio dove risultano superati i limiti per la 2° volta; da tale data decorrono 30 gg per provvedere (art. 2477 c. 6 c.c.).

Tuttavia, considerato che fino all'adeguamento valgono ancora le disposizioni dello statuto previgente, per la nomina dell'organo di controllo occorrerà distinguere i casi che seguono:

- ➔ **Caso a): lo statuto non va adeguato:** occorre rispettare i 30 giorni dall'approvazione del bilancio 2018
- ➔ **Caso b) lo statuto va adeguato:** occorre **attendere l'adeguamento** (senza che, si ritiene, possa trovare ulteriore applicazione il termine di 30 giorni di cui al citato comma 6 dell'art. 2477). Posto che
  - l'esercizio 2018 (ove "solare") viene approvato nel mese di aprile (o giugno, se ci si avvale dei 180 gg per le "valide ragioni")
  - difficilmente le Srl provvederanno all'adeguamento dello statuto prima di tali date
 al momento dell'adeguamento (e comunque entro il 16/12/2019) sarà noto se ricorrerà l'obbligo di nomina.



**N.B.:** ove l'assemblea, in presenza dei presupposti, non proceda a nominare l'organo di controllo, questa viene effettuata dal tribunale su richiesta:

- oltre che di qualsiasi interessato (es. i soci)
- **NEW** - anche su **segnalazione del conservatore del Registro delle imprese**

Si noti che i dati dell'attivo patrimoniale e dei ricavi di conto economico sono noti al registro imprese in quanto direttamente desumibili dal bilancio depositato (mentre il numero medio dei dipendenti non è un dato obbligatorio); pertanto quest'ultima previsione potrà scattare facilmente, in caso di inerzia dell'assemblea.

**Esempio1** La Alfa Srl presenta le seguenti situazioni di bilancio:

	2017	2018
Attivo patrimoniale	1.5000.000	1.700.000
Ricavi di Conto Economico	1.000.000	1.200.000
Dipendenti medi occupati	7	<b>11</b>
<b>OBLIGO NOMINA ORGANO DI CONTROLLO</b>	<b>NO</b> (è stato superato solo un limite tra quelli previsti nel 2018, mentre nel 2017 non è stato superato alcun limite)	

La società rinvia all'esercizio 2019 la verifica dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo (tenendo in considerazione che sul 2018 si è già verificato il supero di un limite).

**Esempio1** La Beta Srl presenta le seguenti situazioni di bilancio:

	2017	2018
Attivo Stato patrimoniale	1.5000.000	<b>2.100.000</b>
Ricavi vendite o prestazioni	1.000.000	1.200.000
Dipendenti occupati in media nell'esercizio	<b>11</b>	9
<b>OBLIGO NOMINA ORGANO DI CONTROLLO</b>	<b>SI.</b> Infatti risulta superato: ✓ nel 2017: il limite dei Dipendenti medi nell'esercizio ✓ nel 2018 il limite dell'Attivo patrimoniale	

La Srl abbia approvato il bilancio il 30/04/2019 (120gg dalla chiusura dell'esercizio 2018). Si ponga poi che:

Caso 1) lo statuto preveda un generico rinvio all'art. 2477 cc (non vi è obbligo di adeguamento): l'obbligo di nomina decorrerà dal 30/05/2019 (cioè 30 gg dall'approvazione del bilancio 2018).

Caso 2) lo statuto richiami testualmente i limiti dell'art. 2435-bis cc (vi è obbligo di adeguamento); supponendo che la società modifichi lo statuto con atto pubblico depositato il 10/12/2019, l'obbligo di nomina decorrerà da quest'ultima data.

Effettuata la nomina dell'organo di controllo nel 2019, questa potrà venir meno:

- ✓ a partire dal **2022**
- ✓ se nei **periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021** non viene superato alcuno di detti limiti.

Esercizi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Supero di 1 o più limiti	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	
Decorrenza obbligo		NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI



## ORGANI DI CONTROLLO - OBBLIGHI DI SEGNALEZIONE

In capo all'organo di controllo, sussistono nuovi obblighi a decorrere dal **15/08/2020** (c.1 art. 14 D. Lgs. 14/2019); in particolare:

- sono previsti **obblighi di segnalazione** nei confronti degli amministratori
- per metterli nella condizione di valutare costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative:
  - se l'**assetto organizzativo** dell'impresa è adeguato
  - se sussiste l'**equilibrio economico-finanziario**
  - e quale è il **prevedibile andamento della gestione**
  - nonché di segnalare immediatamente l'esistenza di **fondati indizi della crisi**



**Indizi di crisi:** sono fondati principalmente su indici **elaborati**, con cadenza triennale, **dal CNDCEC** ed **approvati con DM del MISE**.

La segnalazione:

- ⇒ deve essere **motivata**, fatta per iscritto, **a mezzo PEC** o comunque con mezzi che **assicurino la prova dell'avvenuta ricezione**
- ⇒ deve contenere la fissazione di un **congruo termine, non superiore a 30 giorni**, entro il quale **l'organo amministrativo deve riferire** in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese
- ⇒ costituisce causa di **esonero dalla responsabilità solidale** per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni/azioni successivamente poste in essere dal predetto organo (che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione):
  - ✓ a condizione che, nei casi previsti, sia stata effettuata **tempestiva segnalazione all'OCRI** (Organismo di composizione della crisi d'impresa).

## OMESSA O INADEGUATA RISPOSTA

In caso di:

- ⇒ **omessa o inadeguata risposta**
- ⇒ ovvero di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi

l'organo di controllo informa senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga all'obbligo di segretezza (ex art 2407, c.1, c.c.).

## RICHIESTE AL TRIBUNALE – NUOVI POTERI

L'art. 37 c. 2 del D.lgs 14/2019 attribuisce espressamente dei nuovi poteri in materia di controllo giudiziario sulla gestione degli amministratori. In particolare viene prevista:

- a) **l'estensione dell'art. 2409 cc. anche alle Srl**; esso è riferito alla possibilità che i soci (che possiedono almeno 1/10 del capitale sociale) facciano istanza al Tribunale per la verifica di **presunte violazioni degli amministratori** che possono recare danno alla società



**Art. 2409 cc:** "Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione".



**Nota:** in passato era dibattuto se tale possibilità dovesse essere limitata alle sole Spa, nell'ambito delle quali si colloca l'art. 2409 citato, oppure potesse estendersi alle Srl. In tal modo il problema è stato risolto dal punto di vista normativo

- b) la possibilità per l'**organo di controllo** di richiedere **direttamente** la liquidazione giudiziale della società.

Si tratta, evidentemente, di un caso limite che potrà essere adottato nel caso in cui:

- al ricorrere della "procedura di allerta" innescata dall'organo di controllo in presenza di indizi di crisi
- gli amministratori rimangano inerti o, comunque, si ritiene non si comportino in modo adeguato.



**Nota:** rimane da comprendere se, in assenza di richiesta al tribunale, si possono evidenziare dei profili di responsabilità in capo ai sindaci/revisore che non hanno fatto la richiesta di liquidazione giudiziale.

Si noti che in passato la dottrina prevalente riteneva non ammissibile l'intervento dell'organo di controllo (in quanto non contemplato tra quelli dell'art. 6 Legge fallimentare) al fine di richiedere il fallimento della società (mentre potevano investire il tribunale al fine di valutare se procedere in tal senso, o meno).

Andrà quindi chiarito come si innesta tale novità nell'ambito della riforma delle procedure concorsuali.

**LEGGI SPECIALI CHE PREVEDONO UN OBBLIGO DI REVISIONE  
(generalizzato o al ricorrere di determinate condizioni)**

Società cooperative se ricorrono le ipotesi di cui all'art. 11 Dlgs 220/2002

Società che distribuiscono gas (Dlgs n. 164/2000) o energia elettrica (L. n. 9/1991)

Società municipalizzate (L. n.51/1982)

Società concessionarie di autostre (L. n. 498/1992)

Imprese di costruzioni ex DPCM del 27/02/1988

Società editoriali beneficiarie di contributi (art. 18 L. n. 62/2001)

Casse Edili, ai sensi di Accordo ANCE del 29/07/1992

Organizzazioni del sistema Confindustria (Reg. n. 11/92 dell'associazione)

Broker di assicurazioni, ai sensi della legge n.792/1984

CAAF, ai sensi della legge 413/1991

Società che ricorrono a finanziamenti agevolati (ex DPR n.1258/1977)

Imprese controllate o finanziate da enti di gestione delle partecipazioni statali (L. n. 675/1977)